



COMUNE DI SETZU

**Provincia Sud Sardegna
UFFICIO TECNICO**

CAPITOLATO D'ONERI ANNO 2025

Relativo alle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale sugheroso estraibile dalle piante radicate nei lotti delle sugherete in agro di proprietà del Comune di Setzu:

Il presente Capitolato d'Oneri è così strutturato:

A) - CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 (REGOLAMENTO)

ARTICOLO 2 (OGGETTO)

ARTICOLO 3 (CONFINI)

ARTICOLO 4 (MODALITÀ DELLA GARA)

ARTICOLO 5 (ESCLUSIONI DALLA GARA)

ARTICOLO 6 (RISERVE)

ARTICOLO 7 (AGGIUDICAZIONE)

ARTICOLO 8 (CAUZIONE)

ARTICOLO 9 (RESCSSIONE)

ARTICOLO 10 (CONSEGNA LOTTI)

ARTICOLO 11 (INIZIO LAVORI)

ARTICOLO 12 (VIGILANZA E CONTROLLI)

ARTICOLO 13 (TERMINE ESTRAZIONE)

ARTICOLO 14 (TRASPORTO, PESATURA E MOVIMENTAZIONE INTERNA)

ARTICOLO 15 (DIVIETO DI CESSIONE)

ARTICOLO 16 (OSSERVANZA NORME E REGOLAMENTI)

ARTICOLO 17 (DIVIETO INTRODUZIONE MATERIALE DALL'ESTERNO)

ARTICOLO 18 (A: MODALITÀ ESTRAZIONE)

ARTICOLO 19 (B: MODALITÀ ESTRAZIONE)

ARTICOLO 20 (C: MODALITÀ ESTRAZIONE)

ARTICOLO 21 (AMMENDE)

ARTICOLO 22 (DIVIETI ALL'INTERNO DELLA GIARA)

ARTICOLO 23 (PULIZIA BOSCO)

ARTICOLO 24 (VIE DI TRASPORTO DEL SUGHERO)

ARTICOLO 25 (DIVIETO DI COSTRUZIONE)

ARTICOLO 26 (CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO)



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

ARTICOLO 27 (PRESCRIZIONI ANTINCENDIO)

ARTICOLO 28 (PREVENZIONE INFEZIONI PATOGENE)

ARTICOLO 29 (DANNI RISCONTRATI IN FASE DI COLLAUDO)

ARTICOLO 30 (DANNI A COSE E/O PERSONE)

ARTICOLO 31 (SOLLEVAMENTO DALLE RESPONSABILITÀ)

ARTICOLO 32 (RESPONSABILITÀ)

ARTICOLO 33 (RICONSEGNA LOTTO)

ARTICOLO 34 (VALUTAZIONE DANNI)

ARTICOLO 35 (NORME DI LEGGE)

ARTICOLO 36 (APPROVAZIONE)

ARTICOLO 37 (APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI)

ARTICOLO 38 (SICUREZZA CANTIERE)

ARTICOLO 39 (OBBLIGHI E RISERVE SULL'ESTRAZIONE)

ARTICOLO 40 (RINVIO LEGGI)

A) - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 (REGOLAMENTO)

L'Amministrazione del Comune di Setzu mette in vendita, tutto il materiale sugheroso estraibile dalle piante radicate nei lotti boschivi appresso indicati, così come specificati nell'articolo 3 e nella perizia di stima allegata al presente capitolato d'oneri.

Q.li di Sughero gentile	Età del Sughero	Superficie Ha
1.315,00	~ 10 Anni	220,42
Q.li di Sugherone	Età del Sughero	Superficie Ha
463	~ 10 Anni	220,42

La vendita avviene a mezzo d'asta pubblica ai sensi del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

ART. 2 (OGGETTO)

La prestazione che comprende l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri avrà **durata di anni uno** con decorrenza dalla gara di aggiudicazione dell'appalto.

Il quantitativo di sughero da estrarre per l'anno **2025** è stato preventivamente stimato in complessivi **q.li 1.315,00** di sughero gentile (di qualsiasi classe affiammato e non ed il pezzame) e di **q.li 463** di sugherone (compreso pezzame da macina).

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario ed avviene a misura (peso commerciale).

Tutto il sughero gentile (di qualsiasi classe affiammato e non ed il pezzame) è posto in vendita al prezzo base d'asta di **€ 105,00** (diconsi euro centocinque/00) iva esclusa al q.le;

Tutto il sugherone (compreso il pezzame da macina) è posto in vendita al prezzo posto a base d'asta di **€ 0,00** (diconsi euro 0/00) iva esclusa al q.le;

L'importo complessivo il sughero posto in vendita, nei quantitativi indicati all'art. 2 del presente capitolato d'oneri, è stimato in complessivi **€. 138.047,50** (diconsi euro centotrentottomilaquarantasette/50) iva esclusa;

L'aggiudicatario eseguirà l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzo o compensi di sorta, per qualsiasi causa.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, non garantisce la qualità, dei prodotti che potranno ricavarci, ma si limiterà soltanto ad indicare i confini dei lotti da estrarre.

ART. 3 (CONFINI)

E' posto in vendita tutto il materiale sugheroso commerciale costituito da:

- a)** tutto ed esclusivamente sughero gentile di anni dieci ed oltre, estraibile a norma di legge.
- b)** tutto il sugherone delle piante aventi, a mt. 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra scorza di cm 60,00 ed oltre, fino all'altezza massima di decortica indicata nell'art. 21 del Capitolato d'oneri.
- c)** tutto il sugherone delle piante già messe a coltura asportabile, in dipendenza dell'accrescimento diametrico secondo le norme contenute negli articoli **18, 19 e 20** del Capitolato d'oneri.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

d) tutto il sughero contenuto nei lotti posti in vendita, vengono identificati cartograficamente al Foglio 1 del catasto terreni del Comune di Setzu come meglio specificato nella relazione tecnica allegata e di seguito descritti:

Q.li di Sughero gentile	Età del Sughero	Superficie Ha
1.315,00	~ 10 Anni	220,42
Q.li di Sugherone	Età del Sughero	Superficie Ha
463	~ 10 Anni	220,42

I confini dell'area sono delimitati da strade vicinali e da piste minorili collegate con le principali e/o con muretti a secco delimitanti i confini con i Comuni limitrofi, in ogni caso i confini dei lotti sono contrassegnati con della vernice spray sugli alberi o sui sassi.

ART. 4 (MODALITÀ' DELLA GARA)

La vendita avrà luogo mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi col prezzo a base d'asta, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

ART. 5 (ESCLUSIONI DALLA GARA)

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con il Comune di Setzu, contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione dei precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
- c) Le società di fatto;
- d) coloro che si trovano in una delle condizioni contemplate dall'art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

ART. 6 (RISERVE)

L'Ente appaltante, in sede di autotutela, si riserva di escludere dall'asta, per giustificati motivi compresi quelli di ordine tecnico espressi dal Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del C.F. V.A., qualsiasi concorrente, senza che l'escluso abbia diritto ad alcuno indennizzo di sorta.

ART. 7 (AGGIUDICAZIONE)

L'aggiudicatario resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'ente appaltante.

La prestazione che comprende l'estrazione del sughero, il trasporto dei prodotti sugherosi nonché la pesatura e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri **avrà durata di anni uno** con decorrenza dalla gara di aggiudicazione dell'appalto.

Il pagamento viene così formulato:

Il prezzo di vendita del materiale sugheroso per l'anno **2025** è stimato €. **138.047,50** (diconsi euro centotrentottomilaquarantasette/50) iva esclusa;

E' riservato al Servizio Ispettorato di Cagliari del C.F. V.A. il diritto di emanare prescrizioni tecniche non contemplate in questo Capitolato nel caso lo ritenesse necessario.

ART. 8 (CAUZIONE)

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva:

1. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al **10** per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale all'Ente appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione viene restituita dopo la scadenza del contratto, previo accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale del regolare e definitivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

In caso di costituzione con polizza assicurativa, deve essere previsto il rinnovo tacito della stessa finché non sia intervenuto il formale svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente Capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione all'aggiudicatario;

L'aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

ART. 9 (RESCISSIONE)

Se l'impresa aggiudicataria non costituisce la cauzione stabilita dal precedente art. 8, entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senza altro annullare l'aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria inadempiente, dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con A.R. e disporre liberamente per l'aggiudicazione al secondo offerente, ove esista, ovvero disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.

ART. 10 (CONSEGNA LOTTI)

Entro cinque giorni dalla stipula del contratto di vendita l'aggiudicatario prenderà in consegna i lotti boschivi e precisamente:

Q.li di Sughero gentile	Età del Sughero	Superficie Ha
1.315,00	~ 10 Anni	220,42
Q.li di Sugherone	Età del Sughero	Superficie Ha
463	~ 10 Anni	220,42

così come descritti nel presente capitolato all'art. 3 punto (d).

Contestualmente alla stipula del contratto di vendita, l'Amministrazione invierà copia all'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. competente per territorio, chiedendo di presenziare alla consegna dei lotti, redigendo apposito verbale nel quale verranno inseriti i termini e i segnali che ne fissano l'estensione, le prescrizioni da usarsi nell'utilizzazione stessa, l'indicazione delle strade di smacchio, le vie di trasporto del sughero e il termine assegnato per la scorzatura e l'esbosco a norma dei successivi artt. 11 - 12 - 13 e 14.

Se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale o ne condizioni la presa di consegna del materiale venduto, ovvero non si presenti nei termini stabiliti dall'Amministrazione, la consegna si ha come non avvenuta, e l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto, dandone comunicazione all'Impresa stessa a mezzo di lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, disponendo o l'immediata indizione di nuova gara ovvero se i tempi non lo consentono aggiudicare la stessa al secondo in graduatoria ove esista, restando a carico dell'impresa prima aggiudicataria l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

Resta inteso che il periodo di consegna si riferisce per ogni singolo lotto, al termine fissato annualmente dal decreto annuale dell'Assessorato Difesa ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, così come previsto dall'art. 27 della L.R. 4/1994;

ART. 11 (INIZIO LAVORI)

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente ed alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente di Barumini, la data di inizio dei lavori.

ART. 12 (VIGILANZA E CONTROLLI)

Il posto di concentrazione del sughero estratto che man mano verrà raccolto, dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale ed ubicato in sito dove facilmente sia possibile intervenire in caso di incendio. L'acquirente dovrà provvedere a proprie spese:

- a) tenere pulito il luogo prescelto;
- b) tenere una provvista adeguata di acqua con n. 2 atomizzatori;
- c) distanziare i cumuli di sughero in modo che un eventuale incendio non possa propagarsi facilmente.

La vigilanza e custodia del sughero estratto, sia esso sparso nel luogo della estrazione che concentrato nel punto di raccolta, sarà curata dall'acquirente con personale da esso scelto e retribuito.

Il comune mediante personale di propria fiducia provvederà ad effettuare controlli su tutte le operazioni di estrazione, raccolta, custodia e pesatura.

Detti controlli si svolgeranno nei modi e nei tempi che l'Amministrazione Comunale crederà opportuno senza che l'acquirente possa opporsi.

Il tecnico designato dall'Amministrazione Comunale ai controlli in foresta durante l'estrazione, ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza dei lavori, segnalandone le difformità alle autorità competenti.

ART. 13 (TERMINE ESTRAZIONE)

L'estrazione del sughero dovrà essere terminata improrogabilmente entro il termine fissato dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994;

nel caso di sospensione dell'estrazione non arbitraria da parte dell'aggiudicatario ma determinata da causa di forza maggiore concordata con il Comune e l'Ispettorato Forestale (come attacchi



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

parassitari, eventi meteorici e/o altro non prevedibile), il materiale sughericolo rimarrà di proprietà della ditta aggiudicataria che dovrà obbligatoriamente procedere ad estrazione nell'anno successivo non appena le piante manifestino le condizioni fisiologiche idonee alla corretta estrazione del sughero.

Alla naturale scadenza del contratto di vendita l'estrazione verrà definitivamente terminata e tutto il sughero non estratto resterà di esclusiva proprietà del Comune di Setzu, senza che l'aggiudicatario possa avanzare su di esso alcun diritto e pretendere indennizzi di sorta.

Anche nel caso si verifichi tale circostanza tutto il sughero non estratto resterà di esclusiva proprietà del Comune di Setzu senza che l'aggiudicatario possa avanzare su di esso alcun diritto e pretendere indennizzi di sorta.

Il periodo annuale di estrazione potrà essere abbreviato con ordinanza dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F. e V.A. di Cagliari, allorché si riscontri che l'andamento stagionale non consente di proseguire le operazioni di decortica, senza compromettere gravemente la produttività delle piante. Gli agenti della Stazione Forestale e di V.A. territorialmente competente hanno facoltà di far sospendere in sito dette operazioni per il verificarsi delle circostanze menzionate e questa sospensione diverrà definitiva dopo che sarà stata emessa e notificata nei modi consueti l'ordinanza di cui è stato detto in precedenza, all'aggiudicatario ed al Comune proprietario.

In caso di sospensione, sia temporanea che definitiva, delle operazioni di decortica, per cause di forza maggiore, l'aggiudicatario, non potrà pretendere dal Comune proprietario alcun indennizzo o risarcimento. La sospensione della estrazione del sughero non potrà essere fatta per nessun motivo dall'Aggiudicatario a sua iniziativa. La stessa, se si riscontrano validi motivi, dovrà essere concordata con il Comune e con l'Ispettorato Ripartimentale del C.F. e V.A. Per ogni sospensione arbitraria l'Aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune €. **250,00** di penalità per ogni giorno.

ART. 14 (TRASPORTO, PESATURA E MOVIMENTAZIONE INTERNA)

La pesatura e lo sgombero del materiale estratto dovrà essere fatto entro 15 giorni dalla data di effettiva estrazione con oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Alle operazioni di pesatura, presenzieranno, oltre ai rappresentanti del Comune e della ditta Aggiudicataria, anche il personale forestale che l'Ispettorato Ripartimentale del C.F. e V.A. competente riterrà opportuno inviare.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di:



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

- fornire, **almeno quindici giorni** prima dell'inizio delle operazioni di pesatura, all'Amministrazione Comunale, copia fotostatica dei libretti di circolazione, copia dei contratti di assicurazione RC, del potenziale parco macchine, di proprietà, noleggio e affitto) da utilizzare per le operazioni di carico trasporto e pesatura del materiale sugheroso.

Nell'ipotesi che vengano utilizzati automezzi in affitto e/o noleggio, sarà cura della ditta aggiudicataria, fornire preventivamente insieme alla copia del libretto dei veicoli da autorizzare, copia del contratto d'affitto e/o contratto di noleggio.

L'amministrazione dedurrà automaticamente dal lordo rilevato in sede di pesatura le tare indicate nelle copie dei libretti di circolazione dei mezzi all'uopo autorizzati.

Le operazioni di pesatura non potranno essere sospese arbitrariamente dall'aggiudicatario senza preventivi accordi con il Comune e con l'Ispettorato Ripartimentale del C.F. e V.A, ma dovranno essere condotte ininterrottamente fino al termine.

Per ogni sospensione arbitraria delle operazioni di pesatura, l'Aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune € **250,00** di penalità per ogni giorno.

Le operazioni di pesatura dovranno essere sospese nei giorni in cui per legge è vietato il transito degli automezzi pesanti.

Nel caso che la pesatura e lo sgombero del sughero avvenga, per volontà dell'aggiudicatario, dopo i termini stabiliti dall'articolo 13 e dal presente articolo, l'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune le penalità di cui all'art. 21 lett. I) e non avrà diritto a nessuno sconto per pioggia caduta dopo il termine di cui al predetto art. 13.

Per fine estrazione si intende l'effettivo termine delle operazioni di decortica, che, ove l'aggiudicatario non provvederà a comunicare al Comune con lettera scritta, si prenderà in considerazione la data accertata dal personale incaricato dal Comune.

In questo caso sarà cura del Comune informarne con lettera raccomandata A/R sia l'aggiudicatario che l'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente.

Il pagamento del materiale sugheroso dovrà essere versato all'Ente appaltante e dovrà avvenire alle seguenti modalità:

- a) 1/3 della somma prevista nell'Art. 2 del presente capitolato entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'inizio del taglio specificato nella dichiarazione di "inizio lavori";
- b) 2/3 il giorno in cui verrà ultimata la pesatura.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

Non sono ammessi pagamenti dilazionati e se ciò dovesse verificarsi dovranno essere preventivamente e tempestivamente concordati con l'Amministrazione Comunale nei modi di legge. Sugli eventuali pagamenti dilazionati verranno applicati gli interessi di mora (tasso legale) così calcolati:

(tasso di riferimento) maggiorato di 8 punti percentuali (margine) su base annua.

ART. 15 (DIVIETO DI CESSIONE)

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione comunale di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 9.

ART. 16 (OSSERVANZA NORME E REGOLAMENTI)

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione dei lotti in questione è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato e sia dai Regolamenti e dalle Leggi vigenti in materia.

ART. 17 (DIVIETO INTRODUZIONE MATERIALE DALL'ESTERNO)

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni.

ART. 18 (A: MODALITA' ESTRAZIONE)

L'aggiudicatario deve procedere all'estrazione con propri dipendenti, del seguente materiale sugheroso:

- a) tutto il sughero gentile di anni dieci ed oltre, anche se pietroso, terroso, affiamato e non, verde ed invaso da formiche ed il pezzame;
- b) tutto il sugherone (compreso pezzame da macina) delle piante non demaschiate che abbiano, a metri 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra corteccia, di cm. 60,00 ed oltre, fino ad una altezza dal suolo non superiore al doppio della circonferenza misurata sopra scorza a cm. 130 dal suolo.
- c) tutto il sugherone (compreso pezzame da macina) delle piante messe a coltura, scaricabili, fino a portare la scorzatura, ad una altezza dal suolo nella misura compresa tra il doppio ed il triplo di quella della effettiva circonferenza, misurata sopra scorza.
- d) In caso di scarsa fertilità del suolo e di stentata condizione vegetativa della pianta, l'altezza di decortica minima può essere portata, a discrezione del direttore dei lavori e/o del personale del C.F.V.A., a 1,4 volte (uno virgola quattro volte) la circonferenza misurata a cm. 130 dal suolo sopra scorza.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

e) comunque tutto il sughero indicato al precedente art. 3 del presente capitolato;

ART. 19 (B: MODALITA' ESTRAZIONE)

Il sughero gentile, il sugherone di dismachiatura dovranno essere estratti fino a rasoterra, effettuando la regolarizzazione delle "Corone" o "Collane" senza che vengano lasciate "calzette", intese come *fascia di materiale suberoso che circonda completamente o quasi completamente il colletto della pianta*.

L'estrazione dovrà essere conseguita a regola d'arte, con ferri ben affilati.

Le lame utilizzate per l'estrazione sia del sughero gentile che del sugherone dovranno **obbligatoriamente essere ben disinfettate** nel passaggio da una pianta alla successiva.

Si dovrà porre la massima cura per non ledere il fellogeno (mammina) e tanto meno provocare il distacco del legno dal fusto.

Per lesione al fellogeno si intende il distacco dello stesso per una percentuale uguale o superiore al 2% calcolata sull'intera superficie di estrazione riferita ad ogni singola pianta.

Non appena estratto tanto il sughero gentile che il sugherone, dovrà essere praticata a regola d'arte sul fellogeno di ciascuna pianta, una doppia incisione longitudinale (stradella) per tutta la lunghezza del fusto decorticato.

La ditta dovrà altresì impegnarsi a ritirare dal luogo di estrazione prima, e dal luogo di **accumulo** poi, tutto il sughero estratto (sughero, sugherone e pezzame vario prodotto durante l'estrazione e/o durante il suo trasporto);

ART. 20 (C: MODALITÀ' ESTRAZIONE)

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo. Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e di luogo.

Non sarà assolutamente consentito procedere alla estrazione del sughero gentile prima che a quella del sugherone. L'inadempienza a tale norma sarà segnalata dall'Amministrazione comunale al CFVA che valuterà la sospensione dell'estrazione eventualmente imponendo le condizioni per la ripresa dell'utilizzazione.

ART. 21 (AMMENDE)

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate in sede di collaudo finale, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando le ammende comminate dalle vigenti disposizioni di legge.

a) per inizio anticipato dalle operazioni di decortica sulla data della consegna: **€. 100,00 al giorno**;



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

- b) per mancata estrazione del sughero gentile e sugherone indicati nell'art. 20: **€. 55,00** per ogni pianta trascurata;
- c) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti all'art. 20: **€. 55,00** per ogni pianta eccessivamente decorticata;
- d) per imperfetta scollatura rispetto a quanto prescritto al primo capoverso dell'art. 21: **€. 55,00**;
- e) per ogni pianta su cui siano state lasciate "calzette" **€. 55,00**; (omissis)
- f) per lesioni praticate sul fellogeno di cui al quinto capoverso dell'art.19: **€. 100,00** per ogni pianta danneggiata.
- g) per mancata ed imperfetta esecuzione della doppia stradella di cui al capoverso dell'art. 19: **€. 55,00** per ogni pianta priva di incisione; se con incisione malfatta **€. 55,00**;
- h) per l'estrazione del sughero di età inferiore a dieci anni: **€. 150,00** per ogni pianta decorticata, salvo restando l'applicazione dei provvedimenti previsti **dalla normativa vigente** da ciò derivanti;
- i) per la pesatura del prodotto sugheroso oltre il periodo stabilito nel precedente art. 15: **€. 150,00** al giorno;
- l) per la mancata disinfezione degli arnesi da taglio: **€. 55,00** per ogni volta che si accerta la mancata disinfezione;
- m) per mancata e/o parziale raccolta del sughero, sugherone e pezzame vario, dal luogo di estrazione e dal centro di accumulo sarà applicata una penalità pecuniaria pari al prezzo di mercato, maggiorato degli oneri che il Comune sosterrà per la raccolta e ritiro del materiale sugheroso, stimato da apposita perizia tecnica, calcolato in base ai quantitativi di prodotto sugheroso non raccolto o non portato alla pesatura;
- n) Nel caso in cui la ditta appaltatrice non ottemperi alle condizioni imposte dall'CFVA sulla ripresa dell'utilizzo dell'estrazione (vedasi art. 20), verrà applicata a carico della ditta aggiudicataria una ammenda di **€. 150,00** per ogni giorno di mancata ripresa;

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune.

ART. 22 (DIVIETI ALL'INTERNO DELLA GIARA)

L'aggiudicatario non potrà, per alcun motivo, tagliare piante di sughero od altra specie nobile, di qualsiasi età o dimensioni. Per ogni pianta tagliata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

proprietario il doppio del valore del macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo del mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento del Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, approvato dal R.D. 16.05.1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

L'ispettorato Ripartimentale del C.F. V.A. di Cagliari, si riserva la facoltà di sospendere l'estrazione ed anche lo smacchio qualora l'aggiudicatario proceda nell'utilizzazione non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora, dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivarne danni tali da compromettere la produttività e la consistenza boschiva, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti C.F.V.A. da ratificarsi per iscritto, entro due giorni lavorativi, pena la nullità, dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F. V.A. competente, è fatta salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente articolo 9.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come stima provvisoria dall'Ispettorato predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 23 (PULIZIA BOSCO)

Le ramaglie ed il cespugliame tagliati per eventuali pulimenti, sgombro di passaggi ed altro, non potranno essere abbandonati sul terreno, ma via via raccolti e trasportati in spazi vuoti. Le bottiglie, buste di plastica ed ogni altro materiale avanzato dalla consumazione dei pasti degli operai dovrà essere **giornalmente** raccolto, ritirato e smaltito a norma di Legge.

Per quanto riguarda la ripulitura dei lotti dalle ramaglie e dal cespugliame tagliati, l'aggiudicatario dovrà attenersi ai tempi per la ripulitura e lo sgombero, e alle penali da corrispondere per le eventuali infrazioni a quanto stabilito in merito dalla vigente normativa di settore, rimanendo pur sempre responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tali inosservanze.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

In ogni caso è fatto divieto di bruciare qualsiasi residuo vegetale o altro materiale nell'area boschiva, fatta salva ogni altra disposizione di legge in materia di incendi.

L'aggiudicatario è obbligato:

- a) riparare le vie, stradelle, sentieri, ponti, ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc... danneggiati e/o distrutti e qualunque altro guasto arrecato alla proprietà dell'Ente nell'utilizzazione e nel trasporto del materiale;
- b) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante da qualsiasi danno causato dall'aggiudicatario e dai propri dipendenti.

ART. 24 (VIE DI TRASPORTO DEL SUGHERO)

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli agenti forestali competenti per territorio, l'apertura di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ispettorato Forestale e dell'Assessorato Pubblica Istruzione, Ufficio Tutela del Paesaggio.

ART. 25 (DIVIETO DI COSTRUZIONE)

L'aggiudicatario non potrà costruire nell'ambito dei lotti, tettoie, ripari e altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'autorità competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuarsi solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì rimuovere e sgomberare allo spirare del termine stabilito dall'art. 26 del presente capitolato d'oneri, trascorsi il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

ART. 26 (CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO)

L'estrazione del sughero si intende chiusa alla data fissata dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente relativo al periodo di estrazione del sughero, come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale 4/1994. Tale chiusura potrà essere anticipata, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata all'Ente e all'Ispettorato Ripartimentale del C.F. V.A. competente. In tal caso la chiusura prende data, per altro, dall'arrivo di tale comunicazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cagliari. A cura dell'Ente proprietario, nella domanda di collaudo stesso verranno indicati gli estremi dei versamenti che la ditta aggiudicataria ha effettuato per il pagamento della massa sugherosa estratta.

Il collaudo sarà eseguito dall'Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del C.F.V.A di Cagliari.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

In sede di collaudo è riserva del collaudatore incaricato la valutazione circa eventuali circostanze quali rocciosità, imperfezioni del tronco, etc, che abbiano impedito la perfetta decortica del colletto della pianta;

- valutare l'origine della lesione del fellogeno ovvero, valutare se la stessa è stata determinata nel corso della presente estrazione o derivi da vecchio tessuto cicatriziale causato da pregresse estrazioni.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo, al quale potranno farsi rappresentare da un tecnico da questi designato, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'estrazione come avanti determinata. In caso di mancato intervento, il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale, non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 27 (PRESCRIZIONI ANTINCENDIO)

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'osservanza di tutte le prescrizioni di contrasto antincendio contenute nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a concorrere, con parte del proprio personale, a disimpegnare il servizio di guarda fuoco che sarà predisposto dal Comune proprietario durante il periodo dell'estrazione ed anche oltre, se necessario, e ciò fino all'epoca del collaudo finale, se l'andamento stagionale lo renderà necessario ed indispensabile.

Tutti gli operai addetti alla lavorazione, in caso di incendio, dovranno essere messi a disposizione per l'opera di spegnimento. Verificandosi un incendio l'aggiudicatario non potrà pretendere alcuna indennità per danni subiti né pretendere la rescissione del contratto né venire meno agli obblighi con questo assunti.

Le piante che eventualmente dovessero essere tagliate per fronteggiare il fuoco, o da questo venissero gravemente danneggiate resteranno di proprietà del Comune di Setzu.

Il sughero di dette piante, invece, anche se affiammato e di età inferiore ai nove anni spetterà previo pagamento, all'aggiudicatario, rimanendo a suo carico ogni spesa per l'estrazione.

ART. 28 (PREVENZIONE INFEZIONI PATOGENE)

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente osservare e porre in essere ogni opportuna precauzione al fine di prevenire la diffusione di infezioni di *Biscogniauxia mediterranea* Kuntze (cancro carbonioso della sughera), prevedendo un'adeguata e costante disinfezione degli arnesi da taglio.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

ART. 29 (DANNI RISCONTRATI IN FASE DI COLLAUDO)

L'amministrazione dell'Ente si rivarrà sul deposito cauzionale costituito dall'aggiudicatario in sede di contratto per i danni o altri addebiti accertati e riportati nel verbale di collaudo;

ART. 30 (DANNI A COSE E/O PERSONE)

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente, tanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento degli stessi.

Egli è obbligato a provvedere, a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste (nessuna esclusa) dalle vigenti disposizioni nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 31 (SOLLEVAMENTO DALLE RESPONSABILITA')

L'Ente proprietario è sollevato da qualsiasi responsabilità per tutti i danni provocati a terzi e a cose di terzi nell'esecuzione del contratto.

ART. 32 (RESPONSABILITA')

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per l'estrazione lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto, esonerando l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità a riguardo.

ART. 33 (RICONSEGNA LOTTO)

Avvenuto il collaudo, del lotto aggiudicato ed estratto, questo si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente per l'esecuzione del contratto, sia verso l'Amministrazione comunale stessa.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Amministrazione comunale per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 34 (VALUTAZIONE DANNI)

La valutazione dei danni derivanti da infrazioni alle clausole o condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.



COMUNE DI SETZU

Provincia Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

ART. 35 (NORME DI LEGGE)

Per quanto non disposto dal presente Capitolato, si applicheranno le norme di Legge 18.11.1923 n. 244 e del Regolamento 23.05.1924 n. 827.

ART. 36 (APPROVAZIONE)

L'approvazione del presente Capitolato, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce.

“ Agli effetti tutti dell'art. 1341 del C.C. il sottoscritto aggiudicatario, dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 6 a 10, da 11 a 15, 17 e 18, da 20 a 31, 34 e 35 del suesposto capitolato d'oneri che intende come qui riportato e che approva tutti specificatamente”.

ART. 37 (APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare per il personale assunto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri, i contratti collettivi nazionali del lavoro e di categoria, nonché provvedere al pagamento di tutti gli oneri previdenziali assicurativi, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro previsti dalla vigente normativa.

ART. 38 (SICUREZZA CANTIERE)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare e fare rispettare durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. , ponendo in essere quanto necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

ART. 39 (OBBLIGHI E RISERVE SULL'ESTRAZIONE)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dall'estrazione di tutto il sughero e sugherone non rispondente ai requisiti illustrati nell'art. 19.

ART. 40 (RINVIO LEGGI)

L'estrazione dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il **R.D. 23.5.1924, n. 827** ed il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Il presente Capitolato d'Oneri è composto da n° 15 pagine.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Valerio Porcu